

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Terza sezione CIVILE**

Il Tribunale, nella persona del Giudice onorario dott. Stefano Guglielmi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. xxxx/2021 promossa da:

SOCIETA' DEBITRICE

ATTORE

Contro

SOCIETA' CREDITRICE

CONVENUTO

MOTIVI DELLA DECISIONE

Succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione - art. 118 disp. Att. c.p.c.-

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 25.11.2021, la società **DEBITRICE** ha proposto opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1 c.p.c. avverso l'atto di precetto notificatogli dalla **SOCIETA' CREDITRICE** a mezzo del quale gli veniva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 3.431,99 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: "- disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esecutivo; - dichiarare che il creditore non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata per i motivi esposti in premessa. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio". In buona sostanza a fondamento del presente giudizio parte attrice ha eccepito quale unico motivo di opposizione che "l'atto di precetto sia stato notificato senza la necessaria attestazione di conformità al titolo originale".

Costituitosi in giudizio la resistente **SOCIETA' CREDITRICE** contestava gli assunti della società opponente concludendo affinché: "Voglia il Tribunale di Firenze, previa ogni indagine ritenuta necessaria e ogni declaratoria in fatto e in diritto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: in via preliminare, ritenere e dichiarare l'incompetenza per territorio del giudice adito e rimettere le parti dinanzi al giudice competente, ovvero innanzi al Tribunale di Prato; nel merito respingere le domande tutte ex adverso proposte da parte opponente, dacché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio liquidati secondo la normativa vigente".

In particolare, la società resistente ha eccepito in primo luogo l'incompetenza territoriale del Tribunale di Firenze ex artt. 480 e 27 c.p.c. per essere competente a conoscere dell'opposizione ai sensi degli artt. 484, co. 3 e 27 c.p.c. il Tribunale di Trani quindi nel merito l'infondatezza dell'opposizione per non essere necessaria la nuova notificazione dell'ingiunzione e del provvedimento che ne dispone l'esecutività quando come nella fattispecie la stessa sia concessa in pendenza di opposizione con ordinanza ex art. 648 c.p.c.; infine, l'inammissibilità della opposizione perché non avente ad oggetto irregolarità formali attinenti al precetto.

All'udienza del 5.5.2022 di prima comparizione, parte attrice insisteva nella richiesta sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo quindi il Tribunale con ordinanza riservata del 13.5.2022 rigettata detta istanza invitava le parti a precisare le conclusioni in ragione della eccezione preliminare di incompetenza territoriale rinviando la causa all'udienza del 22.9.2022.

Con decreto di trattazione scritta del 29.8.2022, il Tribunale confermava l'udienza del 22.9.2022 disponendo "che la suddetta udienza si svolga secondo le modalità previste dall' art. 83, comma settimo, lettera h) D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e quindi in forma cartolare, con trattazione unicamente scritta, senza comparizione dei difensori e delle parti" ed ha assegnato alle "parti termine sino a sette giorni prima dell'udienza per il deposito telematico delle predette note scritte e termine sino a tre giorni prima dell'udienza per eventuali repliche, contenente le "sole istanze e conclusioni" in relazione agli adempimenti processuali previsti, secondo quanto indicato in parte motiva", rilevando che per le "udienze già fissate per la precisazione delle conclusioni: i difensori provvederanno al deposito telematico del foglio di precisazione delle conclusioni; il giudice con successivo provvedimento

comunicherà alle parti il trattenimento a decisione della causa, specificando la decorrenza dei termini ex 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche” invitando altresì “i difensori, ove possibile, al deposito di un “preverbale” unico a firma congiunta o, in alternativa, due preverbal di identico contenuto, con le richieste e conclusioni di entrambe le parti”.

Con note congiunte di trattazione scritta, le parti hanno precisato le rispettive conclusioni ed il Tribunale, all’udienza in forma cartolare del 22.9.2022, ha concesso termini ex art. 190 c.p.c.

Tutto ciò premesso e rilevato, il Tribunale osserva come l’azione svolta dalla **SOCIETA’ DEBITRICE** nella misura in cui contesta che “l’atto di precetto sia stato notificato senza la necessaria attestazione di conformità al titolo originale” vada qualificata alla stregua di una opposizione relativa alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto ad esecuzione non ancora iniziata con conseguente applicabilità della regola di competenza dettata dall’art. 617, co. 1 c.p.c. secondo cui l’opposizione deve essere proposta innanzi al giudice indicato nell’art. 480, co. 3 c.p.c. ovvero “se la parte istante elegge domicilio in un comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, od in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l’elezione di domicilio resta priva di effetti ed il debitore può proporre l’opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificato il precetto stesso, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore” (Cfr. Cass. n. 9670/2008).

Nel caso di specie, attesa la mancata prova circa il possesso di beni del debitore nel comune di Prato di elezione del domicilio ovvero circa la residenza ivi di un terzo debitor debitoris, va dunque dichiarata la competenza per territorio del giudice del luogo nel quale risulta notificato l’atto di precetto e conseguentemente del Tribunale di Trani per essere la società attrice residente nel comune di Barletta.

Venendo infine alle spese di giudizio, queste vanno decise alla stregua degli artt. 91 e ss cod. proc. civ., a mente di tali disposizioni il soccombente va condannato a rifondere le spese della parte vittoriosa, salvo che ricorrano gravi ed eccezionali motivi da indicare espressamente in motivazione.

Il criterio della causalità non ha una funzione sanzionatoria, prescindendo dall’elemento soggettivo della colpa del soccombente, rispondendo principalmente ad una funzione indennitaria o ripristinatoria, nel senso che la parte vittoriosa deve essere tenuta indenne delle spese sostenute per l’accertamento del suo buon diritto (o per l’accertamento dell’inesistenza del diritto altrui), pena la vanificazione del principio di rilevanza costituzionale del diritto di difesa in giudizio posto dall’art. 24 Cost. (cfr. Cass. civ. sez. 3 15.07.2008 n. 19456; Cass. civ., sez. 3, 20.02.2014 n. 4074; Cass. civ., sez. 2, 15.11.2013 n. 25781; Cass. civ., sez 3, 21.10.2009 n. 22381).

Nel caso di specie, la **SOCIETA’ DEBITRICE** è risultata sostanzialmente soccombente sulla domanda svolta: in applicazione del principio di causalità parte attrice va dunque condannata a rifondere integralmente le spese del processo in favore della convenuta **SOCIETA’ CREDITRICE** liquidate avuto riguardo al tenore delle memorie, all’impegno difensivo ed al valore della causa.

Difatti, quanto alla liquidazione delle spese, le stesse, a seguito della sopravvenuta emanazione del d.m. n. 147 in vigore dal 23.10.2022, si liquidano con applicazione dei detti parametri, atteso che l’attività difensiva in favore delle (omissis) si è esaurita nella vigenza del detto d.m. 147/2022 (cfr. Cass. civ. s.u., 12.10.2012 n. 17046).

Pertanto, applicati i parametri del d.m. 147/2022, avuto riguardo all’opera difensiva effettivamente prestata ed al valore effettivo della causa (comprese nello scaglione di valore da Euro 1.100 ad Euro 5.200), stante l’assenza di specifiche questioni di fatto e di diritto nonché di attività riconducibile alla fase istruttoria, si reputa congruo liquidare i valori minimi per le tre fasi di giudizio e, quindi, la complessiva somma di Euro 852,00 oltre 15% del compenso per rimborso forfetario spese generali, CPA ed IVA se e come dovuta in ragione del regime fiscale applicabile.

P. Q. M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando per quanto di ragione, ogni diversa domanda, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così decide:
dichiara

- l’incompetenza di questo Ufficio ed assegna termine di tre mesi per la l’incompetenza di questo Ufficio ed assegna termine di tre mesi per la riassunzione della causa avanti al Tribunale di Trani competente per territorio;

Sentenza, Tribunale di Firenze, Giudice Stefano Guglielmi, del 27/12/2022, n. 3601

- letti ed applicati gli artt. 91 e ss cod. proc. civ., condanna DEBITORE a rimborsare in favore della SOCIETA' CREDITRICE, le spese processuali del presente giudizio che liquida tenuto conto di quanto previsto dal D.M. n. 147/2022 in complessivi Euro 852,00, di cui EURO 213,00 per la fase di studio della controversia, EURO 213,00 per la fase introduttiva del giudizio ed Euro 426,00 per la fase decisionale, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge.

Così deciso in data 27.12.2022 dal Tribunale di Firenze.

Il giudice
dott. Stefano GUGLIELMI

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE